

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Relazione tecnica

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP) e conformemente ai principi e ai criteri indicati dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, nelle deliberazioni in materia di revisione periodica delle partecipazioni.

L'obiettivo è attestare la piena conformità delle partecipazioni societarie detenute dal Comune agli indirizzi normativi e ai criteri di efficienza, economicità, necessità e coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente.

Quadro normativo di riferimento

- Art. 4 D.Lgs. 175/2016 – Finalità ammesse delle partecipazioni pubbliche
- Art. 20 D.Lgs. 175/2016 – Revisione periodica delle partecipazioni
- Linee guida Corte dei Conti (Sezioni regionali e Sezioni Riunite)
- Principi di sana gestione finanziaria ex art. 97 Costituzione

Analisi del contesto societario dell'ente.

La società riportate nel prospetto sintetico rientrano in quelle costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali, in particolare il trattamento e la fornitura di acqua, nonché la gestione del trasporto pubblico, e che quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Codice fiscale società partecipata	Ragione Sociale / Denominazione	Forma giuridica	Quota partecipazione al 31/12/2024	Note
03522110133	Como Acqua S.r.l.	S.r.l.	0,436 %	La società è attiva. Bilancio consultabile sul sito www.comoacqua.it – sezione Amministrazione Trasparente.
01815060130	S.P.T. Holding S.p.a.	S.p.a.	0,250%	La società è attiva. Bilancio consultabile sul sito www.sptspa.net – sezione Amministrazione Trasparente.

Verifica delle condizioni di razionalizzazione / dismissione

In conformità all'art. 20, comma 2, TUSP e alle indicazioni della Corte dei Conti, si è proceduto alla verifica delle partecipazioni sotto i seguenti profili:

- assenza di partecipazioni non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;

- assenza di società prive di dipendenti o con amministratori in numero superiore al personale dipendente;
- assenza di partecipazioni in società con attività analoghe a quelle di altre partecipate;
- assenza di società con fatturato medio triennale inferiore a 1 milione di euro;
- assenza di società (non SIEG) con risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti;
- assenza di esigenze di contenimento costi o aggregazioni obbligatorie.

Dalla ricognizione effettuata non emerge alcuna condizione che renda necessaria la razionalizzazione o la dismissione delle partecipazioni detenute dal Comune.

Analisi puntuale delle partecipazioni

Como Acqua S.r.l. – Quota 0,436%

Servizio Idrico Integrato – Servizio di Interesse Economico Generale

Le partecipazioni finalizzate alla gestione dei SIEG sono da considerarsi pienamente ammissibili ai sensi dell'art. 4 TUSP.

La società presenta:

- bilanci in equilibrio economico-finanziario;
- investimenti continuativi sulle reti;
- ruolo strategico nel territorio.

Motivazione del mantenimento: partecipazione necessaria, coerente con funzioni fondamentali (art. 147 D.Lgs. 152/2006).

SPT Holding S.p.A. – Quota 0,250%

Holding di coordinamento nel settore del Trasporto Pubblico Locale

Le partecipazioni strumentali al coordinamento di servizi pubblici essenziali come il TPL sono da considerarsi pienamente ammissibili ai sensi dell'art. 4 TUSP

La società presenta:

- equilibrio economico;
- funzione di raccordo nel sistema provinciale della mobilità;
- attività coerenti con la programmazione degli enti locali.

Motivazione del mantenimento: partecipazione funzionale all'interesse pubblico nella mobilità locale.

Valutazione di efficienza, economicità e coerenza

In linea con le prescrizioni della Corte dei Conti, le partecipazioni vengono valutate secondo criteri di:

- efficienza gestionale delle società partecipate;
- economicità (assenza di oneri impropri per il Comune);
- coerenza con gli obiettivi dell'Ente;
- assenza di duplicazioni organizzative;
- impatto positivo sulla collettività locale.

Entrambe le partecipazioni risultano pienamente coerenti con tali criteri.

Conclusioni

Dalla revisione ordinaria emerge che:

- ✓ non ricorrono le condizioni di dismissione obbligatoria;
- ✓ entrambe le partecipazioni sono coerenti con le finalità istituzionali e con il perimetro operativo consentito dall'art. 4 TUSP;
- ✓ le società non presentano criticità economico-finanziarie;
- ✓ le partecipazioni sono necessarie per il corretto svolgimento di servizi essenziali.

Pertanto, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 e in conformità alle indicazioni della Corte dei Conti, si propone il mantenimento delle partecipazioni in Como Acqua S.r.l. e in SPT Holding S.p.A. in quanto si ritiene che esistano gli elementi utili a mantenere la partecipazione alle sopra indicate società.